

TI_GERICHTE 38.2012.34 vom 8. August 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-08-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2012.34

FR: TI_GERICHTE 38.2012.34 du 8 août 2012

IT: TI_GERICHTE 38.2012.34 del 8 agosto 2012

Regeste

A seguito STCA 38.11.78 con cui annullato dec.su opp.(10gg di sosp. x insuff.ric.) e rinviato atti x accert.URC emesso dec.su opp.di sosp.-5gg.URC avrebbe,però,dovuto emanare una dec.form.In virtù princ.celer. e motivi di econ.proc. non rinvio. Nel merito conferma sanz. Irril.che uscita presto da AD

Erwägungen

E. 19

gennaio 2012 p.to 1 del dispositivo). Il 30 aprile 2012 l'URC, dopo aver esperito ulteriori accertamenti, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza appena citata, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha modificato la prima decisione formale del 12 settembre 2011, riducendo la sanzione da dieci a cinque giorni di sospensione (cfr. doc. A; consid. 1.2.). L'amministrazione, dopo aver compiuto le indagini ordinate da questa Corte, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA (cfr. art. 49; 52, 56 LPGGA). Nella presente fattispecie, tutto ben considerato, il rinvio degli atti all'URC perché proceda conformemente alla giurisprudenza di cui sopra, non sarebbe, tuttavia, compatibile con il diritto delle parti a un trattamento celere della loro causa in relazione al principio dell'economia processuale (cfr. STF 9C_975/2011 del

E. 22

febbraio 2012 consid. 3.2.). In effetti, da un lato, la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi in merito alla sanzione inflittale di cinque giorni di sospensione nel ricorso al TCA. Alla stessa, inoltre, contestualmente all'intimazione della risposta di causa, è stata data la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV) e, quindi, anche di nuovamente formulare osservazioni riguardo alla fattispecie. L'insorgente ha, però, ritenuto non necessario utilizzare tale opportunità. Dall'altro, il rinvio degli atti all'URC costituirebbe un atto senza alcuna portata, poiché la posizione della parte resistente, per quanto riguarda il principio della sospensione e la relativa entità è nota e non è cambiata dall'inizio della presente lite. Pertanto la procedura di opposizione, che non è la semplice ripetizione della procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l'assicuratore a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), non raggiungerebbe il suo scopo. L'assicurata, del resto, non ha minimamente censurato il modo di procedere dell'amministrazione dal profilo formale. Limitandosi a chiedere che questa Corte si pronunci nel merito della vertenza, l'insorgente ha, quindi, implicitamente rinunciato al doppio grado di giurisdizione (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; 5P.45/2007 del 5 aprile consid. 5.2.). Questo Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà nel merito se a ragione o meno l'assicurata è stata sospesa

per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione Nel merito 2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI). Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata). Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI, il cui tenore è rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011: " L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie." L'art. 26 cpv. 2 OADI, in vigore fino al 31 marzo 2011, prevedeva che: " Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro." L'art. 26 cpv. 2bis OADI, valido fino al 31 marzo 2011, precisava, inoltre, che: " Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarsi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione." A decorrere dal 1° aprile 2011 il tenore dell'art. 26 cpv. 2 OADI è il seguente: " L'assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l'assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione." L'art. 26 cpv. 2bis OADI è stato abrogato con effetto dal 1° aprile 2011. L'art. 26 cpv. 3 OADI, il quale non ha subito modifiche in occasione della quarta revisione della LADI, stabilisce che: " Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato." La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione. Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008). L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzschiädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro. Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI - rimasto invariato anche dopo il 1° aprile 2011 - secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003). L'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.). La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010). Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego. In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGa. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono disculparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione. L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, p. 16ss.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI). Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17). Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)). Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001). Per quel che attiene all'aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente. La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato: " (...) 3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF

124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (...) "Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca. In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87). Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118). L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro). In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto. Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95). In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono. 2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI - che non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI - la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, valido dal 1° aprile 2011, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che " La gravité de la

faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence.". Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) della SECO in vigore dal 1° gennaio 2007 e modificata nell'ottobre 2011 (030-Prassi LADI/D), D72 punto 1; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti ...", p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente fattispecie RI 1 - nata nel 1992 - ha svolto il tirocinio di impiegata di commercio con maturità integrata presso l'Ente _____ dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.7.). Il 1° luglio 2011 la stessa ha conseguito l'attestato di maturità professionale e il 31 luglio 2011 l'attestato di capacità (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.7.). L'assicurata gioca, inoltre, a calcio. Dopo essere stata attiva nel _____, nell'agosto 2011 ha esordito nella Lega nazionale A femminile con il _____ (cfr. www.calcio-regionale.ch; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.7.). L'8 agosto 2011 l'insorgente si è iscritta in disoccupazione, dichiarandosi disponibile per un impiego al 100% (cfr. doc. 1) Con decisione formale del 12 settembre 2011 l'URC ha sospeso l'assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per undici giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 precedente l'annuncio per il collocamento. Con decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 l'amministrazione ha, poi, ridotto la sanzione a dieci giorni (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 1.1., 1.2.; 2.7.). Più specificatamente l'URC ha considerato che la ricorrente avesse svolto una valida ricerca di lavoro tramite _____ del _____ dall'8 al 31 maggio 2011 e due sforzi volti al reperimento di un'occupazione nel mese di luglio 2011, e meglio presso _____ il 7 luglio 2011 e presso _____ sempre a _____ il 19 luglio 2011.

L'amministrazione ha, invece, ritenuto che l'assicurata non avesse effettuato alcuna ricerca di impiego nel mese di giugno 2011 e dal 1° al 7 agosto 2011 (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.9.). A seguito della sentenza 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 con cui il TCA ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell'assicurata contro la decisione su opposizione del 11 ottobre 2011 e ha rinviato gli atti all'URC per complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l'amministrazione ha esperito ulteriori accertamenti in merito alle ricerche che l'insorgente ha indicato di aver effettuato nel periodo 8 maggio – 7 agosto 2011 sui due formulari "Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" trasmessi all'URC unitamente alla risposta alla Richiesta di giustificazione del 5 settembre 2011 (cfr. STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid.

2.7.; 2.9.; doc. 2). L'amministrazione, fondandosi dell'esito di tali indagini, ha ritenuto comprovate ulteriori sette ricerche di lavoro, e meglio due per il mese di giugno 2011, ulteriori tre per il mese di luglio 2011 e due per il lasso di tempo 1°-7 agosto 2011 (cfr. doc. A). Ritenendo comunque ancora insufficienti le ricerche di impiego per il periodo 8-31 maggio 2011 (1 ricerca) e per il mese di giugno 2011 (2 ricerche), l'URC, con decisione su opposizione del 30 aprile 2012, ha inflitto all'assicurata una sospensione di 5 giorni (cfr. doc. A; III). Le ricerche effettuate nel mese di luglio (cinque ricerche) e dal 1° al 7 agosto 2011 (due ricerche) sono, invece, state considerate sufficienti (cfr. doc. A, III). 2.7. Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione. Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio. Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un'assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, op. cit., pag. 19). Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v. legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all'art. 22 cpv. 6 della v. legge. Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell'obbligo di cercare un impiego adeguato nell'ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006). Va, inoltre, rilevato che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all'11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008. La sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008 l'assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di un'occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo. Al riguardo cfr. pure STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011. 2.8. Dalla documentazione agli atti emerge, per quanto attiene al periodo 8 - 31 maggio 2011 che nessuna ulteriore ricerca di lavoro, oltre a quella riconosciuta nella precedente procedura (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012), è stata comprovata. Relativamente al mese di giugno 2011, per contro, a seguito degli accertamenti esperiti dall'URC con la collaborazione dell'assicurata su ordine del TCA, sono state documentate due ricerche di lavoro, ossia presso _____ - Pavimenti e tappeti orientali di _____ e presso il Garage _____ di _____. In effetti questi ultimi hanno confermato per iscritto di essere stati interpellati dalla ricorrente per un posto di lavoro il 7 giugno 2011, rispettivamente il 20 giugno 2011 (cfr. doc. 2). Al riguardo giove ricordare che la giurisprudenza cantonale ha stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte,

la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre 2005 consid. 2.12.). L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 275/05 del 2 novembre 2006 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.). In simili condizioni, occorre concludere che il comportamento della ricorrente sia per il periodo 8-31 maggio 2011 che per il mese di giugno 2011 non corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale, non risultando le relative ricerche di impiego sufficienti quantitativamente. 2.9. In esito a tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale, la ricorrente, nel periodo 8-31 maggio 2011 e nel mese di giugno 2011, ha violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.). Pertanto l'assicurata deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, come del resto deciso dall'URC di _____. Il fatto che l'insorgente sia uscita dalla disoccupazione già il 20 settembre 2011 grazie a un impiego reperito tramite l'aiuto di un conoscente (cfr. doc. I, STCA 38.2011.78 del 19 gennaio 2012) si rivela ininfluenza ai fini della risoluzione della presente vertenza. Infatti, in primo luogo, con il giudizio 38.2011.78 del 19 gennaio 2012 consid. 2.10. è già stato stabilito che quella ricerca di lavoro è stata effettuata successivamente all'inizio della disoccupazione, per cui non riguarda il periodo in questione. In secondo luogo, secondo la giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre 2005 consid. 3) la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con la necessaria intensità. 2.10. Per quanto concerne l'entità della penalità, l'URC ha inflitto all'assicurata cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (due giorni per insufficienti ricerche nel periodo 8-31 maggio 2011 e tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di giugno 2011; cfr. doc. A). Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.). Di conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di cinque giorni comminata all'insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve, perciò, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.